

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Procedure Concorsuali

PCC 24/2022

Debitore istante: Bance Sitta

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il sottoscritto Caprioli Stefano codice fiscale CPRSFN73C19D284O, nato a Desenzano del Garda (BS) il 19/03/1973, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al numero 1525, con studio in Brescia Via XX Settembre 24, tel. 0302400759, PEC stefano.caprioli@odcecbrescia.it

PREMESSO

- che con provvedimento del 22/02/2022, comunicato a mezzo PEC in data 22/02/2022, il nominato referente dell'Organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento, Dott. Ferruccio Barbi, indicava lo scrivente quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della crisi;
- che lo scrivente ha accettato l'incarico con istanza del 03/03/2022;

VERIFICATO

- che il sig. Bance Sitta si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1, lett. c), D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- che il sig. Bance Sitta è certamente definibile "consumatore" ai sensi dell'art. ex art. 2 comma 1, lett. e), D.lgs. 12 gennaio 2019;
- che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV Capo II del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di esdebitazione e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- che si è impegnato, con l'assistenza professionale dell'*advisor* Dott. Gianbattista Panni a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato Gestore per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Deposita relazione ex 68 e seguenti del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

1. Brevi cenni introduttivi

Il sig. Bance Sitta, nato in Burkina Faso il 01/01/1972, arriva in Italia all'inizio degli anni 2000.

A decorrere dal 21.05.2001 viene assunto come operaio presso la società "Industrie Riunite Odolesi S.p.A" di Odolo (Via Brescia, 12, PI 00550020986). Dopo un breve periodo di inserimento nel contesto sociale e lavorativo decide di portare in Italia il resto della propria famiglia.

Attualmente, il sig. Bance risiede a Vobarno (BS) in Piazza della pace n.11, ove vive in affitto con la propria moglie, come da certificato di matrimonio (all. 1) e tre figli. Nel nucleo familiare (all.2) le uniche fonti di sostentamento sono rappresentate dallo stipendio percepito dallo stesso sig. Bance Sitta e da uno dei tre figli. D'altra parte, al momento in cui si scrive la moglie e i restanti due figli non ricoprono una posizione lavorativa.

2. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. a) del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, si identificano di seguito le cause dell'indebitamento del Sig. Bance Sitta.

In data 20 novembre 2002 il sig. Bance e la moglie hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario per acquistare un'unità immobiliare sita nel comune di Vobarno. Nel corso degli anni, a seguito delle molteplici spese connesse al mantenimento familiare, il sig. Bance non è più riuscito a far fronte agli impegni assunti verso l'istituto di credito, con la conseguenza dell'apertura di una procedura di pignoramento nei suoi confronti (procedura es. immobiliare n. 1386/12). Con comunicazione del 30 marzo 2016 il Sig. Bance viene informato che l'immobile pignorato, sito in Vobarno, Via XXV Aprile, n. 11, è stato aggiudicato in data 11 marzo 2016 e che entro 60 giorni doveva provvedere allo sgombero dei soli beni mobili di sua proprietà ed alla conseguente consegna delle chiavi presso gli uffici del Tribunale di Brescia (All.3).

In data 27.10.2020 in un contesto di cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 86, parte II, del 26 luglio 2018, Maior SPV S.r.l. è divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari di UBI Banca S.p.A., tra cui il credito vantato nei confronti del Sig. Bance. In virtù del perdurante stato di insolvenza del Sig. Bance, la società Maior SPV S.r.l. ha predisposto l'atto di pignoramento del quinto dello stipendio che l'ufficiale giudiziale ha notificato al debitore e all'Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A. in quanto datore di lavoro del Sig. Bance. Per l'effetto, a far data del mese di novembre 2020, la società Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A. è assoggettata agli obblighi propri del custode per una quota mensile di euro 480.

L'accumulo dei citati impegni ha comportato un aggravio della situazione del soggetto che, ad oggi, si trova in una situazione molto delicata.

Pertanto, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. b) del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il Sig. Bance Sitta non è in grado di far fronte alle obbligazioni assunte.

3. Sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Nel caso di specie si ritiene che il sig. Bance Sitta rientri nella categoria della ristrutturazione dei debiti del consumatore, infatti, come evidenziato nelle premesse, l'esposizione debitoria accumulata dalla proponente deriva in toto da obbligazioni contratte quale "consumatore".

Si chiede pertanto che il Giudice, applichi la procedura di omologazione ex art. 70 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Si precisa in ogni caso che il proponente non ha fatto ricorso negli anni precedenti a procedure di composizione della crisi e non può pertanto aver subito alcuno dei provvedimenti impeditivi di cui agli articoli artt. 72 e 73 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Sussistono pertanto i presupposti (soggettivi) per l'ammissione alla procedura richiesta.

È parimenti evidente la situazione (oggettiva) di sovraindebitamento e di difficoltà a adempiere le proprie obbligazioni a fronte del considerevole squilibrio tra l'esposizione debitoria del sig. Bance Sitta e il valore di realizzo del suo patrimonio personale.

A ciò si aggiunge che la situazione familiare del sig. Bance è delicata, in quanto risiede in affitto in Via Piazza della pace n.11, Vobarno (BS) (contratto n. 1877 serie 3T anno 2016, rinnovata in data 17/06/2020 fino alla data del 14/06/2024) e tra i familiari a carico oltre alla moglie si annoverano anche due figli:

- NONNI FARIMA (moglie): nata in Burkina Faso - il 01.01.1979; residente in Vobarno Via Piazza della pace n.11; codice fiscale NNNFRM79A41Z354Z;
- BANCE ASMAOU: nato in Burkina Faso - il 25/04/1998; residente in Vobarno Via Piazza della pace n.11;
- BANCE TIAHA: nato a Gavardo il 11/11/2013 e residente in Vobarno Via Piazza della pace n.11.

Come accennato in precedenza, il terzo figlio BANCE HAMZA nato a Gavardo – il 27/10/2000, risiede anch'egli in Via Piazza della pace n.11, ma non risulta a carico del sig. Bance Sitta. A riguardo, si precisa che seppur ancora convivente, il figlio HAZMA non partecipa alla copertura delle spese familiari.

4. Il patrimonio messo a disposizione dei creditori

L'attivo di proprietà del sig. Bance è costituito dai seguenti beni:

- Beni mobili:
 - Autoveicoli: Nissan Qashqai targa DP191GZ 1.6 Benzina, anno prima immatricolazione 07.08.2008 (come da libretto di circolazione all. 4). Di proprietà del Sig. Bance Sitta dal 28.06.2019. Valore indicativo di mercato € 5.500. L'auto viene utilizzata principalmente per il trasporto giornaliero sul luogo di lavoro – da Vobarno a Odolo;

- TFR: da certificazione unica 2022. Il trattamento di fine rapporto maturato e detenuto in azienda dal 01/01/2001 al 31/12/2021 è pari ad euro 49.282,90.
- Conto bancario: alla data del 31/10/2022 il conto corrente bancario del sig. Bance è pari ad euro 291,77. Inoltre, il sig. Bance ha fornito i movimenti bancari intercorsi dal 10/02/2015 al 31/10/2022 come da estratti conto bancari (all. 5).

5. Resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni e debiti non falcidiabili

Dalle certificazioni uniche degli ultimi 3 anni si evince quanto segue:

- CERTIFICAZIONE UNICA 2020: reddito lordo € 39.489; ritenute IRPEF € 8.982, reddito netto € 30.507;
- CERTIFICAZIONE UNICA 2021: reddito lordo € 38.595; ritenute IRPEF € 9.166, reddito netto € 29.429;
- CERTIFICAZIONE UNICA 2022: reddito lordo € 42.603; ritenute IRPEF € 10.473, reddito netto € 32.130.

Da evidenziare che le buste paga mensili tengono conto di: lavoro straordinario, notturno, premio. A decorrere, inoltre, dal mese di novembre 2020 il Sig. Bance è soggetto ad un prelievo diretto in bustapaga a seguito del pignoramento c/o terzi (all. 6) avvenuto in data 27.10.2020.

Si allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi depositate e il modello 730 relativo all'anno 2021 (all. 7). Si segnala che il sig. Bance non ha presentato il modello 730 negli anni 2020 e 2021.

Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. e), all'interno della presente relazione è necessario dare indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, a cui si aggiunge l'ammontare di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Così come specificato in precedenza, il figlio Bance Hamza ricopre una posizione lavorativa che gli consente di non risultare a carico del padre.

Dall'analisi degli estratti conto degli ultimi 5 anni del Sig. Bance Sitta non risultano operazioni anomale o da evidenziare.

Dall'estratto di ruolo prelevato dal sito del concessionario della riscossione Agenzia Entrate e Riscossione e a seguito della risposta fornita dallo stesso ente (all. 8) risultano alcune cartelle integralmente saldate, salvo un modesto ammontare dovuto a sanzioni e interessi pari a € 16,30. Non risultano pertanto violazioni definitivamente accertate con riguardo alle imposte dirette, ad altri tributi diretti e indiretti e non risultano altresì somme dovute agli Istituti Previdenziali e Assistenziali per quanto concerne oneri contributivi e assistenziali. Non risultano tuttavia esistenti debiti per ritenute o IVA. I mancati pagamenti sono da ricondurre alla situazione di difficoltà economica in cui versa il sig. Bance.

6. Attuale condizione reddituale e necessità finanziarie del ricorrente

Come detto il sig. Bance risulta impiegato come operaio presso la società "Industrie Riunite Odolesi S.p.A" di Odolo (Via Brescia, 12, PI 00550020986), data assunzione 21/05/2001.

Le entrate necessarie per sostenere le spese correnti della famiglia, senza considerare il figlio Bance Hamza, sono individuate di seguito come prescritto dalla normativa, con indicazione di quelle che risultano necessarie per il sostentamento del sig. Bance e della famiglia.

Risorse necessarie al sostentamento della propria famiglia		
Spese su base mensile		
Voce di spesa	Importo	Eventuali note
Vitto	€ 500,00	
Carburante veicoli	€ 100,00	
Trasporti	€	
Acqua, luce, gas, telefono (mensile)	€ 390,00	
Affitto	€ 430,00	
Oneri condominiali	€	
Spese scolastiche	€	
Invio soldi a famigliari (mamma e figlio)	€	
Altro	€ 250,00	
Totale spese su base mensili (A)	€ 1.670,00	
Spese su base annuale		
Voce di spesa	Importo	Eventuali note
Assicurazioni varie (Es. Auto, moto, casa, personali)	€ 960,00	
Spazzatura	€ 150,00	
Scuola / università (rette, libri, vacanze studio)	€ 400,00	
Mediche (farmacia, dentista, oculista)	€ 500,00	
Totale spesa su base annuale (B)	€ 2.010,00	
Totale mensile (B / 12)	€ 167,50	
Totale mensile (A + B/12)	€ 1.837,50	
Totale mensile rettificato	€ 2.113,12	

Si precisa che l'istante indica quali spese minime essenziali di vita quelle sopra indicate nell'elenco. A questo proposito si vuole evidenziare come lo stesso abbia indicato i costi minimi di mera sopravvivenza ma, nella determinazione di quanto sia il quantum necessario per vivere, il giudice dovrà tener conto di eventuali futuri costi ad oggi non prevedibili, quali spese mediche o altro.

A riguardo, alla luce della crisi energetica (gas, energia elettrica) che sta affliggendo il paese e del crescente tasso di inflazione che ha investito l'economia mondiale, si è ritenuto di incrementare le spese del sig. Bance di un

importo pari al 15%, arrivando ad una spesa totale mensile rettificata pari ad euro 2.113,12.

Tuttavia, la stima delle spese proposta dal sig. Bance è stata confrontata con quanto previsto dalla normativa in tema di spese di mantenimento familiare.

Infatti, al fine di valutare la congruità delle spese, si ritiene utile richiamare quanto previsto dall'art. 283 comma 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 in merito alla determinazione delle spese di mantenimento nelle procedure del c.d. "Sovraindebitato incapiente": "La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Tutto ciò trova conferma nell'art. 68 comma 3 del nuovo Codice della crisi, il quale prevede che il merito creditizio del debitore debba essere valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Il comma in oggetto prosegue stabilendo che *"a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"*.

Si riepiloga nella seguente tabella la determinazione del valore delle spese di mantenimento:

Assegno sociale anno 2022 (mensile)	468,28 €
Assegno sociale anno 2022 aumentato del 50% (mensile)	702,42 €
Assegno sociale annuo (13 mensilità)	9.131,46 €
Assegno sociale mensile (12 mensilità – 9.131,46/12)	760,96 €
Scala equivalenza ISEE	3,05
Determinazione quota spese mantenimento (760,96 € x 3,05)	2.320,91 €

Dal confronto con le spese di mantenimento indicate dal debitore si rileva che queste ultime sono in ogni caso al di sotto della quota determinata ex art. dall'art. 283 comma 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza si propone di identificare come quota mensile di mantenimento l'importo determinato applicando l'art. dall'art. 283 comma 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 in merito alla determinazione delle spese di mantenimento nelle procedure del c.d. "Sovraindebitato incapiente", poi confermato dall'art. 68 comma 3 del nuovo Codice della crisi.

7. Passivo

Come evidenziato nella tabella che segue, il passivo del sig. Bance è costituito da debiti di varia natura. Attraverso l'esame delle risposte degli Istituti interpellati dall'OCC (visura della Centrale dei Rischi e di altre banche dati quali CRIF, CTC (all.9) e dei riscontri ricevuti, è stato possibile ricostruire il passivo come di seguito descritto.

Creditore	Tipologia Credito	Garante	Data inizio	Scadenza (durata mesi)	Importo Residuo	Onere Mensile
MAIOR SPV SRL (ex UBI BANCA SPA)	Pignoramento presso terzi		27/10/2020		€ 67.143,66 ¹	
REGIONE LOMBARDIA	Sanzioni tassa automobilistica				€ 16,30	
Totali					€ 67.159,96	

“MAIOR SPV SRL” (credito acquisito da UBI BANCA SPA): il credito vantato da UBI Banca S.p.A. deriva da un contratto di mutuo stipulato dal sig. Bance in data 20/11/2002 per l'acquisto di un'unità immobiliare per un importo pari ad euro 106.000. A riguardo, la rata stabilita contrattualmente ammontava ad euro 601,28. Nel corso degli anni il sig. Bance non è più stato in grado di far fronte alla predetta rata, comportando l'inizio di una procedura di pignoramento dell'immobile stesso. In data 14/12/2016 l'immobile è stato pignorato e successivamente venduto ricavando un importo pari ad euro 21.500. L'importo recuperato in seguito alla vendita non risultava tuttavia sufficientemente elevato per estinguere il debito complessivo. Vista la sofferenza del credito vantato nei confronti del sig. Bance, l'istituto bancario nel luglio del 2018 ha provveduto alla cessione del credito sofferente alla società “MAIOR SPV SRL”. Alla luce dei ripetuti mancati pagamenti, alla data del 27/10/2020 è pervenuto al sig. Bance un atto di pignoramento presso terzi recante un debito da estinguere pari ad euro 76.929,66. In data 14/11/2022 il debito residuo ammonta ad euro 67.143,66.

Agenzia Entrate e Riscossione - al 01/12/2022 – risulta un debito nei confronti di Regione Lombardia per euro 16,30 per tributi e oneri accessori, come da risposta alla comunicazione anticipata agli uffici fiscali ai sensi dell'art 76, comma 4, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Si rileva che il debitore non ha in essere procedure esecutive mobiliari ed immobiliari (all.10), né ha riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in fronde ai creditori come risultante dal casellario giudiziale (all. 11) e dal certificato di carichi pendenti (all. 12).

¹ Valore al 14.11.2022: si è tenuto conto del pignoramento del mese di settembre e ottobre pari a 342 Euro. Debito al 31.08.2022 è pari a 67.827,66.

8. Progetto di distribuzione dell'attivo e soddisfacimento dei creditori

Come già illustrato in precedenza il sig. Bance non ha un attivo sufficiente a soddisfare integralmente i propri creditori.

L'intenzione del debitore è attivare un Piano del consumatore che preveda il pagamento di rate mensili.

Le risorse messe a disposizione sono:

- TFR residuo pari a circa € 49.282,90. A riguardo, vista l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 2120 del codice civile in tema di ritiro anticipato del TFR e, in mancanza di un accordo individuale con il datore di lavoro, si propone di escludere tale importo dall'attivo a disposizione.
- Vendita Macchina: visto il valore esiguo dell'autovettura (come si evince da una valutazione Auto Scout 24 – all. 13), si ritiene che la vendita del veicolo porti, a consuntivo, un beneficio economico inferiore rispetto alle negatività che la mancanza di un mezzo di trasporto utilizzato principalmente per il trasporto casa-lavoro, porterebbero al sig. Bance. Si chiede dunque a questo Illustrissimo Tribunale di non procedere alla vendita della stessa.

Considerato il reddito netto annuale medio dell'ultimo triennio di € 30.689 e, valutato il fatto che il figlio Bance Hamza risulta escluso dal calcolo delle spese di mantenimento, il reddito del Sig. Bance è l'unico reddito del proprio nucleo familiare destinato alla procedura. Pertanto, si ritiene congruo proporre il versamento a favore del piano, della somma di € 3.600,00 all'anno come di seguito calcolata.

	Reddito complessivo – Dichiarante	IMPOSTA NETTA - Dichiarante	Reddito Netto	Riferimento
2020	39.489,00	8.982,00	30.507,00	CU/2020
2021	38.595,00	9.166,00	29.429,00	CU/2021
2022	42.603,00	10.473,00	32.130,00	CU/2022
		Media	30.689,00	

Su base mensile € 2.557,39

Totale spese mensili	2.320,91 €
-----------------------------	-------------------

Saldo mensile	€ 236,48
Importo mensile	€ 300,00

Totale annuo € 3.600,00

L'importo così determinato corrisponde alla differenza fra le risorse necessarie al sostentamento della propria famiglia e il reddito mensile medio dell'ultimo triennio, ovvero € 236,48 al mese, somma che potrà essere aggiornata in virtù della valutazione del giudice in considerazione dei redditi del Sig. Bance.

Tuttavia, a parere del Sig. Bance, la somma mensile messa a disposizione può raggiungere l'importo di Euro 300,00.

Si ritiene che il piano proposto consenta una soddisfazione del credito in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

In subordine, qualora il giudice lo ritenga più opportuno, si propone la liquidazione controllata del patrimonio con rata mensile per la durata di anni 4.

Si rileva che il debitore ha individuato, le passività che dovranno essere sostenute in prededuzione, comunicando i seguenti compensi:

- Dott. Gianbattista Panni per un importo pari ad Euro 1.352. Si ritiene inoltre necessario considerare quali oneri in prededuzione anche quanto sarà dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'O.C.C., stimati complessivamente in Euro 1.408,21.

9. Attestazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.

La documentazione prodotta dal sovraindebitato appare completa ed esaustiva.

Le successive richieste di integrazione documentale effettuate dallo scrivente sono state prontamente soddisfatte dal sig. Bance o dai professionisti incaricati.

10. Elenco dei creditori e delle relative somme

Da quanto sopra esposto si rileva che l'elenco dei creditori e i debiti complessivi, così come accertati dal Professionista è il seguente:

Ente Creditore	Da Pagare
UBI BANCA SPA/ MAIOR SPV SRL	€ 67.143,66
REGIONE LOMBARDIA - ufficio tassa automobilistica regionale	€ 16,30
Totali	€ 67.159,96

11. Tempi e modalità di esecuzione del piano

A tacitazione di ogni pretesa da parte dei creditori sopra elencati, si propone di mettere a disposizione della procedura la somma di € **300,00** al mese come specificato al punto 7 della presente relazione da versare per 48 mensilità per un ammontare complessivo messo a disposizione della procedura di € **14.400,00** che permette di soddisfare i creditori secondo le rispettive cause di prelazione.

Ente Creditore	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	
Dott. Stefano Caprioli (OCC)	1.408,21 €			
Dott. Gianbattista Panni	1.352,00 €			
UBI BANCA SPA/MAIOR SPV SRL			67.143,66€	
REGIONE LOMBARDIA		16,30 €		
Totali	2.760,21 €	16,30€	67.143,66 €	

Ammontare messo a disposizione mensilmente	€ 300,00
N. rate proposte mensili	48

Totale	€ 14.400,00
TFR destinato alla procedura	€ 0,00

Totale	€ 14.400,00
--------	-------------

Ipotesi di riparto

Somma liquida a disposizione	€ 14.400,00
Pagamento Crediti prededucibili	€ 2.760,21 €
Somma residua	€ 11.639,79
Pagamento Crediti privilegiati	16,30€
Somma residua per i chirografi	€ 11.623,49

In questo modo è possibile soddisfare il 100% dei creditori prededucibili, il 100% dei crediti con privilegio e una quota parte dei crediti chirografari.

12. Giudizio sulla probabile convenienza dell'accordo per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rispetto all'alternativa liquidatoria

Nell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudizio sulla convenienza economica è rimesso all'OCC (e poi al Giudice) ex art 70 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ove è previsto che l'Organismo si esprima sulla probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sulla base di quanto sopra esposto, il sottoscritto Organismo di Composizione della Crisi ritiene che la proposta di piano del consumatore possa essere ragionevolmente più conveniente rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria ed attesta che la proposta di piano, prevedendo il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio e una parte dei creditori chirografari, assicura una loro soddisfazione in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tutto ciò premesso,

Rilevato

- che è stata esaminata la domanda di accesso alla procedura prevista dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 presentata dal sig. Bance Sitta;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 67 e segg. D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- che è stata eseguita un'analisi di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari e della riscossione, dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori

Ritenuto

- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai consulenti consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;
- che i dati esposti nella presente relazione particolareggiata, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni di proprietà risulta ben dettagliato e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo indicate nella relazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano;

lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68, comma 2, lettera c) del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nonché in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di accordo di composizione della crisi che il Sig. Bance Sitta intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili, chiede inoltre che il Giudice disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore ex comma 4 art. 70 del D.lgs. 12 gennaio 2019.

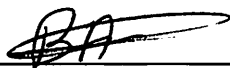

P. 42 L'Organismo di Composizione della Crisi
Dott. Stefano Caprioli

Allegati:

1. Certificato di matrimonio;
2. Stato di famiglia;
3. Esecuzione immobiliare n. 1385/12;
4. Libretto di circolazione autovettura;
5. Estratti conto ultimi 5 anni;
6. Atto di pignoramento presso terzi
7. Ultime tre dichiarazioni dei redditi depositate (se presentate) e relative certificazioni uniche;
8. Estratto di ruolo prelevato dal sito del concessionario della riscossione Agenzia Entrate e Riscossione;
9. Visura risposta banche dati (CRIF e CTC);
10. Esecuzioni mobiliari ed immobiliari;
11. Casellario giudiziale;
12. Certificato carichi pendenti;
13. Valutazione Nissan Qashqai – Auto Scout 24.

Sottoscrive la presente proposta di accordo, per conferma della stessa e conferma della veridicità dei dati riportati,
il Sig. Bance Sitta.

Bance Sitta





TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

rilevato che, con domanda depositata il 22.2.2023 SITTA BANCE ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott. Stefano Caprioli in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che SITTA BANCE è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;

ritenuto che la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;

visto l'art. 70 CCII;

dispone

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

avverte

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

assegna

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;

dispone

che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Si comunichi.

Brescia, 22 febbraio 2023

Il g.d.
dott. Gianluigi Canali

